

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2333 del 15/05/2019
Oggetto	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies ; Provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla autorizzazione dei lavori di bonifica e potenziamento della rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria IV specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, località Ospedaletto in Comune di Longiano (FC)
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2402 del 15/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno quindici MAGGIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. - D.P.R. 327/2001 e s.m.i. artt. 52 quater e sexies – Provvedimento conclusivo del procedimento unico per l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità e per il rilascio di ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla autorizzazione dei lavori di bonifica e potenziamento della rete gas IV specie (5 bar) tramite riposizionamento tubazione provvisoria IV specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, località Ospedaletto in Comune di Longiano (FC)

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria del Responsabile del procedimento di seguito riportata;

Visto il D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 che definisce norme comuni per il mercato interno del gas naturale ed in particolare stabilisce all'art. 30 comma 1 la pubblica utilità dei gasdotti di distribuzione;

Visto il D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 "Integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" il quale prevede che:

- a) l'accertamento della conformità urbanistica, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità per le infrastrutture lineari energetiche, fra cui sono compresi anche i metanodotti, siano effettuati nell'ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi (art. 52 quater comma 1);
- b) il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento unico sopra indicato e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprenda la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.), ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisca, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisca variazione degli strumenti urbanistici vigenti (art. 52 quater comma 3);
- c) il provvedimento finale comprenda anche l'approvazione del progetto definitivo e determini l'inizio del procedimento di esproprio (art. 52 quater comma 3);
- d) il provvedimento venga adottato per le infrastrutture non facenti parte delle reti nazionali dalla Regione o dal soggetto da essa delegato (art. 52 sexies comma 1);

Vista la Legge Regionale 19 dicembre 2002 n. 37 "*Disposizioni regionali in materia di espropri*" e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 23 dicembre 2004 n. 26 "*Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia*", con particolare riferimento al Titolo II "*Impianti e reti*";

Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n.13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" ed in particolare l'art. 17 c. 1 lettera c) che stabilisce che la Regione esercita, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae), le funzioni amministrative in materia di energia ed, in particolare, le autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di metanodotti di interesse non nazionale;

Tenuto conto che in attuazione della Legge Regionale 30 Luglio 2015 n.13, a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni relative al rilascio di provvedimenti abilitativi in materia di ambiente ed

energia ed il personale addetto, già in servizio presso la Provincia di Forlì-Cesena, sono stati trasferiti ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31 ottobre 2016 *“Approvazione della Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR 2170/2015”*;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1181 del 23 luglio 2018 *“Approvazione assetto organizzativo generale dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”* che attribuisce all’Area Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ed in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.), la funzione di rilasciare per conto della Regione Emilia-Romagna, le autorizzazioni delle infrastrutture di trasporto dell’energia tra cui ricadono i metanodotti;

Preso atto che il comma 1 bis dell'art. 6 della L.R. 37/2002 *“Disposizioni regionali in materia di espropri”*, introdotto con la L.R. 9/2016, prevede che *“Per le espropriazioni di competenza della Regione finalizzate alla realizzazione di opere private di pubblica utilità, gli adempimenti successivi all’emanazione del provvedimento dal quale deriva la dichiarazione di pubblica utilità sono svolti dal Comune territorialmente competente, oppure dalla Provincia o dalla Città metropolitana di Bologna nel caso sia interessato il territorio di più Comuni ovvero nel caso di infrastrutture e impianti energetici, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 52-sexies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A))”*;

Visto:

- che in data 14/11/2018 INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A., ha presentato ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni (di seguito S.A.C.) di Forlì-Cesena domanda (assunta al PGFC/2018/19336 e PGFC/2018/19337), ai sensi degli artt. 52-quater e 52-sexies del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i., per l’accertamento della conformità urbanistica, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità relativo a lavori di bonifica e potenziamento della rete gas di IV specie (5 bar) tramite il riposizionamento di una tubazione provvisoria di IV specie parallela alla S.S. 9 “via Emilia” dal km 17+210 al km 17+371, località Ospedaletto in Comune di Longiano;
- che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha presentato integrazioni volontarie con documentazione pervenuta il 15/11/2018 ed il 16/11/2018 (assunte al protocollo di Arpae rispettivamente con PGFC/2018/19418 del 15/11/2018 e con PGFC/2018/19492 del 16/11/2018) a completamento della domanda;
- a tale istanza è allegata la seguente documentazione tecnica:
 - n° elaborato 0001 “Elaborati_grafici” (revisione n. 0);
 - n° elaborato 0002 “Relazione tecnica descrittiva-paesaggistica” (revisione n. 0);
 - n° elaborato 0003 “Piano_Particolare” (revisione n. 0);
 - n° elaborato 0004 “Variante_Urbanistica” (revisione n. 0);
 - MUR A.1/d.1 – Asseverazione in materia sismica da allegare al titolo edilizio (aggiornamento marzo 2018);
 - Asseverazione del progettista abilitato di rispondenza alle normative tecniche di settore (08/11/2018);
 - Dichiarazione ex art. 31, ultimo comma, D.Lgs. 164/2000, datata 13/11/2018;

Considerato:

- che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha dichiarato che l’opera prevede la bonifica della rete gas esistente esistente parallela alla S.S. n. 9 “via Emilia” nel tratto sopra indicato ed il contestuale potenziamento tramite aumento del diametro della condotta ed andrà a completare

un progetto pluricomunale di estensione della rete gas di IV specie da realizzarsi lungo la via Emilia in località S. Giovanni in Compito in Comune di Savignano sul Rubicone e lungo la via Emilia in Comune di Longiano, attualmente in fase di progettazione, che ha il duplice obiettivo di garantire la fornitura del gas in caso di guasti e di assicurare la fornitura di gas alle nuove urbanizzazioni previste negli strumenti urbanistici dei Comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone;

- che il progetto definitivo depositato prevede:
 - ✓ la dismissione con rimozione della condotta gas IV specie esistente PE DE 90 e la posa di una nuova tubazione in ACC DN 150 per una lunghezza di circa 200 metri in area più arretrata rispetto alla SS9 “via Emilia”;
 - ✓ l’intervento in progetto si sviluppa in proprietà privata ed è parallelo alla SS9 “via Emilia”, lato SX, dal km 17+210 al km 17+371 in fascia di rispetto stradale;
 - ✓ contestualmente all’intervento principale sopra citato, sempre in proprietà privata e fuori dalla sede stradale, lato SX della SS9 “via Emilia”, verranno eseguiti ulteriori interventi come di seguito specificato:
 - a) al km 17+371 - collegamento tra condotta gas IV specie esistente in ACC DN 150, che attraversa la SS9, con condotta gas di progetto in ACC DN 150 oggetto della richiesta in oggetto;
 - b) al km 17+370 - collegamento tra condotta gas VI specie esistente in ACC DN 150, che attraversa la SS9, con condotta gas esistente in ACC DN 150 ;
 - c) al km 17+369 - collegamento condotta acqua esistente in PE DE 160, che attraversa la SS9, con condotta acqua esistente in PVC DE 160;
 - d) al km 17+210 - collegamento tra condotta gas IV specie esistente in ACC DN 150 con condotta gas di progetto in ACC DN 150 oggetto della richiesta in oggetto.
- Gli interventi di cui alle lettere a) b) e c) verranno eseguiti entro un unico scavo delle dimensioni di 4,00 m x 3,00 m profondo 1,50 m, l’intervento d) verrà eseguito entro uno scavo delle dimensioni di 4,00 m x 3,00 m profondo 1,50 m;
- ✓ per la condotta gas esistente IV specie da dismettere è prevista la rimozione tramite scavo a cielo aperto e ripristino della sponda e del fondo dello scolo Gualdo come da elaborato grafico allegato;
- che tale progetto interessa i terreni identificati catastalmente come mappali 68, 69, 8, 9, 858, 72, del Foglio n. 13 del Comune di Longiano in località Ospedaletto;

Evidenziato:

- che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA ha dichiarato che l’intervento in oggetto risulta invariato rispetto al progetto che era già stato autorizzato con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-185 del 17/01/2017 del Dirigente di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, decaduta in quanto INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA non ha proceduto ad avviare i lavori entro la scadenza di un anno stabilita al punto 9. lettera d) della stessa determinazione;
- che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA ha formalmente richiesto che il provvedimento conclusivo relativo all’istanza in oggetto contenga la dichiarazione di pubblica utilità e costituisca variante agli strumenti urbanistici del Comune di Longiano per l'apposizione del vincolo espropriativo e la localizzazione dell'infrastruttura, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell’art. 52 quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001, al fine di rendere possibile, in caso di mancato accordo bonario con il proponente, l’asservimento coattivo e/o l’occupazione temporanea delle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto in oggetto;

Considerato che:

- la Società proponente, INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA, svolge attività di distribuzione gas naturale nei comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone, dichiarata di interesse pubblico ai sensi del D.Lgs. 164/2000;
- il legale rappresentante di INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA con la nota avente prot. gen. n. 35858 datata 13/11/2018, ricompresa nella documentazione assunta al protocollo di Arpae PGFC/2018/19336 del 14/11/2018, ha dichiarato ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 164/2000 che *"... il progetto del quale viene richiesta l'approvazione si rende necessario al fine di consentire la fornitura di gas alla società Neri Spa di Longiano dal momento che non è possibile effettuare l'attività di distribuzione a mezzo delle reti esistenti a causa di mancanza di capacità delle stesse*

A tale proposito si precisa inoltre che:

- *per la posa della condotta che attualmente fornisce gas alla ditta Neri Spa, era stata ottenuta un'autorizzazione temporanea rilasciata dal Consorzio di Bonifica del Savio e Rubicone (atto n° 7924 del 17/12/2007) che prevedeva la sistemazione temporanea della rete sotto l'alveo dello scolo consorziale Gualdo. Detta autorizzazione aveva il fine di consentire il completamento delle procedure espropriative funzionali al successivo e necessario spostamento della tubazione a distanza regolamentare dal canale ovvero a 5 mt dal ciglio;*
- *l'intervento presentato, che prevede il potenziamento della rete tramite un aumento del diametro della condotta andrà a completare un progetto pluricomunale di estensione rete IV specie da realizzarsi lungo la Via Emilia in località S. Giovanni in Compito comune di Savignano sul Rubicone e lungo la via Emilia in comune di Longiano, attualmente in fase di progettazione, che ha il duplice obiettivo di garantire la fornitura del gas in caso di guasti e di assicurare la fornitura di gas alle nuove urbanizzazioni previste negli strumenti urbanistici vigenti dei comuni di Longiano e Savignano sul Rubicone";*
- l'opera in oggetto è stata inserita nel quadro complessivo degli interventi previsti comunicato da HERA S.p.A. Direzioni Reti Energia, ai sensi dall'art.18 della L.R. n. 26/2004, alla Regione e alla Provincia di Forlì-Cesena, con nota del 05/02/2015 assunta al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena con n. 17977 del 20/02/2015;
- HERA S.p.A., in ottemperanza agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas di cui alla Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) 296/2015, ha poi conferito, con efficacia dal giorno 01/07/2016, il proprio ramo d'azienda relativo alla Distribuzione di Gas ed Energia Elettrica nella società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.;

Dato atto :

- Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, con nota PGFC/2018/20750 del 07/12/2018, ha inviato, ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i., la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo in oggetto;
- che il provvedimento conclusivo relativo al procedimento unico in oggetto sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'infrastruttura, ad esclusione degli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, sulla base di quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 52-quater del D.P.R. n.327 del 08/06/2001;
- che, come previsto dall'art. 52-quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., per l'acquisizione dei pareri, intese, concerti, nulla osta o altri di assenso comunque denominati necessari alla realizzazione e

all'esercizio dell'infrastruttura, Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha indetto con nota PGFC/2018/20749 del 07/12/2018 la Conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui all'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i., invitando a parteciparvi gli Enti coinvolti per gli aspetti e le competenze di seguito riportati:

- x Autorizzazione per il parallelismo di infrastruttura stradale SS.9 "Via Emilia", già rilasciata da ANAS SpA con provvedimento n° BO06-9202 prot. CBO-0017762-p del 14/05/2015 e successive integrazioni prot. CBO-0020965 del 20/07/2016, prot. CDG-0352995 del 06/07/2017, prot. CDG-0180524-P del 15/04/2018 allegate all'istanza;
- x Concessione del Consorzio di Bonifica della Romagna, comprensivo del parere idraulico-irriguo ex art. 4 della L.R. n. 4/2007, già rilasciata con provvedimento n° 209021 del 23/02/2016 e successiva variante prot. n° 13995/CE/4094 allegate all'istanza;
- x Nulla osta alla costruzione del Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (previa verifica di non interferenza con linee di comunicazione effettuata da Telecom Italia SpA), già rilasciato con atto "mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0119812.12-07-2016" allegato all'istanza;
- x Parere vulnerabilità idrogeologica delle aree interessate di competenza di:
 - Regione Emilia Romagna - Autorità di Bacino regionali romagnoli;
- x Nulla osta per interferenza con infrastrutture esistenti di competenza di:
 - Romagna Acque – Società delle Fonti (acquedotto);
 - Snam Rete Gas S.p.A. (rete gas metano);
 - E-Distribuzione S.p.A. Direzione Territoriale Emilia-Romagna e Marche (distribuzione energia elettrica);
- x Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza di:
 - Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture – Viale Amendola, 1 La Spezia;
 - Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio , Piazza Novelli 1 – Milano;
 - Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, Sezione Logistica, poligoni e servitù militari, Via Urbana 8 – Bologna;
- x Nulla-osta archeologico di competenza della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- x Titolo abilitativo edilizio o permesso a costruire (L.R. 25/11/02 n. 31) di competenza del Comune di Longiano - Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- x Dichiarazione di intervento privo di rilevanza ai fini sismici L.R. 19/08 (dichiarazione che accompagna l'asseverazione per il titolo edilizio presentata al Comune) di competenza del Comune di Longiano - Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- x Parere inerente la conformità urbanistica di competenza del Comune di Longiano -Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
- x Parere di compatibilità con il P.T.C.P. di competenza della Provincia di Forlì-Cesena;
- x Pareri inerenti alla variante allo strumento urbanistico di competenza di:
 - Comune di Longiano - Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente;
 - Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Pianificazione Territoriale;
 - Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena - Servizio Sistemi Ambientali;
 - AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica;

- x Nulla-osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95) di competenza di:
 - Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture – Viale Amendola, 1 La Spezia;
 - Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio , Piazza Novelli 1 – Milano;
 - Comando Militare Esercito Emilia-Romagna, Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari, Sezione Logistica, poligoni e servitù militari, Via Urbana 8 – Bologna;
- che gli adempimenti relativi alle norme di sicurezza vigenti rimangono esclusi dal procedimento unico in oggetto di cui all'art. 52-quater comma 3 del D.P.R. 327/01 e che pertanto i Vigili del Fuoco ricevono gli atti della Conferenza di servizi solo per motivi di opportuna conoscenza e di interazione fra i due procedimenti ai sensi del D.P.R. 327/01 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità) e del D.P.R. 151/11 (disciplina in materia di prevenzione incendi), che comunque rimangono distinti;

Considerato:

- che il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti potevano richiedere integrazioni documentali o chiarimenti, fissato in 15 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 lettera b) dell'art 14- bis della L. 241/90 e smi, è scaduto il giorno 22/12/2018;
- che nessuno degli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi ha comunicato ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena la necessità di integrazioni documentali o chiarimenti;

Dato atto inoltre:

- che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha depositato l'elaborato contenente l'indicazione delle aree interessate dal vincolo espropriativo (asservimento e/o occupazione temporanea) ed i nominativi di coloro che risultano proprietari secondo le risultanze dei registri catastali;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inviato, con PEC del 11/12/2018 PGFC/2018/20838, la comunicazione ai proprietari delle aree interessate dall'intervento in adempimento alle procedure espropriative per l'asservimento e l'occupazione temporanea, ai sensi e per gli effetti degli artt. 11 e 16 della L.R. 37/02, dell'art. 52-ter del D.P.R. 327/01 e dell'art. 7 della L. 241/90;
- che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena ha inoltre predisposto l'avviso di deposito che è stato pubblicato in data 12/12/2018 nel B.U.R.E.R.T. e sul quotidiano "Corriere di Romagna" del 12/12/2018 diffuso nell'ambito territoriale interessato dall'intervento;
- che l'avviso di deposito è stato inoltre pubblicato per 60 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune di Longiano dal 12/12/2018 al 10/02/19;
- che in data 25/01/2019 sono pervenute ad Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena (assunte al PG/2019/14334 del 28/01/2019) le osservazioni al riguardo da parte dell'Avv. Stefano Spinelli, in nome e per conto della Società GUALDELLO srl in qualità di proprietaria dei terreni interessati dall'opera;

Evidenziato che l'art. 11 della L.R. 37/2002 prevede che le amministrazioni partecipanti alla Conferenza di servizi siano tenute all'esame puntuale delle osservazioni presentate ai fini dell'assunzione delle decisioni finali;

Considerato che Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena con nota PG/2019/31665 del 26/02/2019 ha trasmesso al proponente INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA e a tutti gli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi le osservazioni presentate in data 25/01/2019 dalla Società GUALDELLO srl proprietaria dei terreni interessati dalla realizzazione dell'opera, chiedendo al proponente di far pervenire le controdeduzioni e

ai soggetti componenti della Conferenza di servizi di esprimere eventuali considerazioni in merito alle osservazioni presentate utili al fine dell'assunzione delle decisioni finali;

Tenuto conto che il proponente INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha espresso le proprie controdeduzioni alle osservazioni del proprietario con nota del 05/03/2019 inviata a tutti i componenti della Conferenza di servizi ed assunta al PG/2019/36191 di Arpae in data 06/03/2019;

Evidenziato che il proponente INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ha dichiarato nell'istanza che per l'opera in oggetto sono già stati rilasciati i seguenti atti:

1. ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna - Area Amministrativa Unità Service e Patrimonio – Ufficio Licenze e Concessioni con nota protocollo CBO-0017762-P del 14/05/2015 ha rilasciato l'autorizzazione per la *“S.S. n.9 (Via Emilia) posa longitudinale sotterranea con condotta gas in fascia di rispetto stradale dal km 17+210 al km 17+371 lato sx, in comune di Longiano”*, con la prescrizione che i lavori dovranno essere iniziati ed ultimati entro e non oltre mesi 12 (dodici) dalla data della autorizzazione sotto pena della decadenza della concessione stessa, prorogata con le seguenti note:
 - nota protocollo CBO-0020965-P del 20/07/2016 proroga di mesi 12;
 - nota protocollo CDG-0352995-P del 06/07/2017 proroga di mesi 12;
 - nota protocollo CDG-0180524-P del 05/04/2018 proroga fino al 30/03/2019 per l'ultimazione dei lavori (successivamente prorogata di anni 2 con nota protocollo CDG-0187201-P del 02/04/2019);
2. Consorzio di Bonifica della Romagna ha rilasciato la Concessione/Autorizzazione idraulica n° 209021 del 23/02/2016 (successivamente prorogata nella scadenza per la fine lavori fino a 23/02/2021 con atto Prot. N. 3886/CE/1122 del 11/02/2019) con cui il Direttore Generale autorizza a:
 - a) *“Eseguire in Comune di Longiano, località Ospedaletto, dal km 17+230 al km 17+371 della SS 9 via Emilia, parallelismo del canale Gualdo con n. 1 tubazione gas ACC DN 150 IV specie, in collegamento alla tubazione gas esistente autorizzata provvisoriamente, nel tratto citato, con concessione n. 7924 del 17/12/2007, a distanza minima di m. 5 dal ciglio sinistro del canale e ad una profondità dal piano di campagna di circa m. 1,40.*
 - *Durante le lavorazioni di scavo a distanza di circa m. 0,5 dal ciglio del canale (n. 2 di dimensioni m. 4 x 3), dovrà essere garantito il naturale deflusso delle acque e al termine delle stesse dovrà essere ripristinata la sezione del canale. Per garantire la stabilità della stessa dovrà essere previsto idoneo rivestimento con massi naturali per una lunghezza minima di m. 4 e per tutta l'altezza della scarpata per evitare l'instaurarsi di movimenti franosi;*
 - *Al termine delle lavorazioni, dovranno essere ripristinate l'accessibilità, la continuità e la praticabilità della fascia di transito di m. 5 dal ciglio, rimuovendo ogni ostacolo eventualmente presente;*
 - *Il tratto di condotta dismessa verrà mantenuta in quanto la rimozione comporterebbe la demolizione della scarpata e del fondo del canale consorziale, mentre dovranno essere rimossi tutti gli sfiati presenti all'interno del canale e nelle sue immediate vicinanze, riferiti alla condotta gas da dismettere.*

Rilascia nulla osta di tollerabilità

- b) *“ai sensi dell'art. 133 comma b) del R.D. 368/1904 e delle “Prescrizioni particolari per opere preesistenti” del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale vigente, in via precaria e temporanea, fino a riconosciuto pregiudizio dell'attività di bonifica, all'attraversamento del canale Gualdo al km 17+371 con condotte gas ACC DN 150 IV specie, gas ACC DN 150 VI specie e acqua PE DE 160 posate a profondità di m. 2,20 dal ciglio del canale (m. 0,85 dal fondo di scorrimento).”*

Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha poi integrato l'autorizzazione con la nota Prot. N° 13995/CE/4094 del 19/05/2016 di "Approvazione in linea tecnica per variante non sostanziale" con la quale ha autorizzato "all'esecuzione dell'intervento in variante, come rappresentato negli elaborati esecutivi trasmessi, considerando le modifiche apportate non sostanziali per la riconferma dell'Autorizzazione Idraulica disposta con n° 209021 del 23/02/2016- prot. N° 5059/CE/1316 del 25/02/2016. Si integra pertanto l'autorizzazione suddetta con il seguente punto:

c) *Rimozione della condotta da dismettere gas IV specie in PE De 90 posizionata all'interno della scarpata sinistra del canale Gualdo per circa 80 cm e alla profondità dal piano di campagna di circa 100 cm, nel tratto dal km 17+371 al km 17+210 della S.S. n. 9 via Emilia. Per la ricostruzione della sezione idraulica, al piede della scarpata del canale dovrà essere realizzata massicciata con pietrame di natura calcarea di dimensioni 40/70 cm, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, posizionata su scavo di sbancamento avente profondità 20 cm sotto il fondo di scorrimento del canale, larghezza 90 cm e altezza complessiva 70 cm. I massi di pezzatura maggiore devono essere posizionati con la parte più regolare a vista mentre quelli di pezzatura inferiore devono essere utilizzati ad intasamento. La scarpata sarà ricostruita con l'originale pendenza, mediante compattazione a strati sottili, non superiori a 30 cm, del terreno precedentemente scavato e con ripristino della quota originaria del ciglio. Qualora si verificano eventuali frane in scarpata nel corso dei lavori e/o nel periodo di anni 1 (uno) dalla comunicazione di fine lavori, queste dovranno essere ripristinate dal Concessionario secondo le disposizioni che saranno impartite dall'ufficio manutenzione consorziale";*

3. Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Attività Territoriale Emilia-Romagna – Divisione IX – Ispettorato Territoriale Emilia-Romagna Settore III° - Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche con nota del 12/07/2016 prot. mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0119812.12.07.2016 rilascia per quanto di competenza il nulla osta alla costruzione ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 259/03 (Codice delle comunicazioni elettroniche), "subordinandolo all'osservanza delle seguenti condizioni:

a) *siano rispettate tutte le condizioni di legge vigenti in materia in quanto nessun impianto di comunicazioni elettroniche interessa con attraversamenti o avvicinamenti la condotta gas in oggetto secondo quanto contenuto nella documentazione tecnica trasmessa dall'Hera S.p.a. con nota prot. n° 75884 del 23/06/2016.*

b) *tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale presentata.";*

Dato atto:

- che il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni, fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione della Conferenza di servizi ai sensi del comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e s.m.i, è scaduto il giorno 07/03/2019 ;
- che sono pervenute al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Arpae le seguenti determinazioni (pareri, nulla-osta, autorizzazioni o atti di assenso) necessari alla realizzazione e all'esercizio del metanodotto in oggetto
 - a) E-Distribuzione SpA Infrastrutture e Reti Italia macro Area Nord – Zona di Forlì-Cesena con nota E-DIS-13/12/2018-0758630 del 13/12/18 (assunta al PGFC/2018/21075 del 14/12/2018) comunica che "la società scrivente non ha nulla in contrario all'intervento in oggetto e che dall'analisi delle planimetrie non si evidenziano interferenze con nostri impianti";
 - b) Arpae Sezione di Forlì-Cesena Servizio Sistemi Ambientali con nota del 07/01/2019 PG/2019/1086 "In merito all'oggetto, esaminata la relativa documentazione pervenuta il 07/12/2018 si esprime parere favorevole." e con successiva nota PG/2019/33810 del 01/03/2019 "in merito all'oggetto esaminate le osservazioni pervenute il 26/02/2019, non si

evidenziano elementi di competenza di questo Servizio, pertanto si conferma quanto espresso nel parere del 07/01/2019 (PG 1086).

- c) Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con nota prot. n. 231 del 07/01/2019 class. 04.04.19 fasc. 98.1/141 FC Archeologia (assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/3173 del 10/01/2019) in merito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico comunica quanto segue "... questa Soprintendenza:

- tenuto conto che l'opera ricade nella tipologia di lavori pubblici o di interesse pubblico, per i quali vale la disciplina contenuta nell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016, che regola la Verifica preventiva dell'interesse archeologico;
- esaminata la cartografia e gli elaborati progettuali pervenuti;
- considerato che l'intervento progettato risulta puntuale, di limitata estensione e con profondità non superiore a 1,50 m dal p.d.c.;
- accertato che la Relazione archeologica prevista ex art. 25 c. 1 del D.Lgs. 50/2016 risulta in tale caso non necessaria, poiché questo Ufficio possiede sufficienti informazioni relativamente al potenziale archeologico dell'area oggetto dell'intervento;
- valutato che la lunghezza del tracciato e le caratteristiche complessive del progetto rendono di fatto poco significativa l'esecuzione di saggi archeologici preventivi,

richiede un'assistenza in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo, incluse quelle legate alla dismissione delle condotte esistenti, al fine di verificare la presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali. L'assistenza in corso d'opera dovrà essere effettuata da una ditta di archeologia specializzata con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza. Si sottolinea, inoltre, che, se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica e si potranno indicare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. In caso di presenza di stratigrafie o di resti strutturali questa Soprintendenza potrà chiedere approfondimenti specifici, con ampliamenti anche al di fuori del sedime dello scavo realizzato per la posa delle condutture. Si attende comunicazione con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori."

- c) Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio con nota prot. M_D.AMI001 REG2019 0001037 del 18/01/2019 (assunta al prot di Arpae con PG/2019/9016 del 18/01/2019) comunica che : "l'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento (Foglio n. 20749 datato 07/12/2018) non interferisce né con sedimenti/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.lo 320 e segg.) a loro servizio. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F. A. alla esecuzione dell'intervento di cui sopra.";
- d) Comando Militare Esercito "Emilia – Romagna" con nota prot. M_D-E24466 REG2019 0002029 del 13/02/2019 (assunta al prot di Arpae con PG/2019/24450 del 14/02/2019) comunica che: "in esito a quanto richiesto con la lettera in riferimento a. (PGFC 20749/2018 del 07/12/18 di Arpae), ed in aderenza alle disposizioni dello Stato Maggiore della Difesa con la lettera in riferimento b. (M_D SSMD 0019743 del 15/03/13 di Stato Maggiore Difesa), acquisito preventivamente il parere dell'organo tecnico competente in relazione alla variazione intervenuta si conferma il Nulla Osta n. 234-15 del 10 novembre 2015 già espresso da questo Comando ed inviato con lettera a seguito in a. (M_D-E24466 n. 0021721 Cod. Id. LOG Ind Cl. 10.12.4.8/I3A/234-15 in data 12/11/2015) e confermato con lettera a seguito in b. (M_D-E24466 n. 0003391 Cod. Id. LOG Ind Cl. 10.12.4.8/I3A/234-15 in data 23/02/2016).";

e) Comune di Longiano con nota prot. 3270 del 06/03/2019 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/36994 del 07/03/2019) esprime le determinazioni di competenza come segue : *“In riferimento all’oggetto e con riferimento alla osservazione inoltrata dalla Soc. Gualdello Srl, si comunica che questa Amministrazione prende atto delle controdeduzioni alle osservazioni prodotte da INRETE Distribuzione Energia Spa del 05.03.2019 prot. n. 7747 in merito al procedimento di cui all’oggetto, condividendole e facendole proprie. In merito al parere di competenza, si ribadisce quanto già espresso con la nota prot. n. 14488 del 27.11.2015, confermando che l’intervento di potenziamento del metanodotto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente e relative norme edilizie”.*

Si riporta di seguito per completezza il citato parere del Comune di Longiano - Settore Servizi Tecnici rilasciato con nota prot. comunale 14488/2015 del 27/11/2015 (acquisita al protocollo della Provincia di Forlì-Cesena con n. 101394/2015 del 27/08/2015) in occasione del procedimento che aveva portato alla precedente autorizzazione dell’opera in oggetto con la determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2017-185 del 17/01/2017 del Dirigente di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena, poi decaduta in quanto INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA non ha proceduto ad avviare i lavori entro la scadenza: *“il Responsabile del Settore comunica che:*

- *con riferimento all’avviso di indizione Conferenza dei servizi del 30/11/2015 per procedimento unico ai sensi dell’art. 52 quater DPR. 327 del 08/06/2001 di cui all’oggetto, pervenuta in data 10/11/2015 – prot. 13727 per lavori da eseguire in terreno distinto in catasto al foglio 13PART. 69, 9, 859, 72;*
- *visto la zonizzazione urbanistica dell’area interessata dai lavori classificata nel P.R.G. Vigente quale zona agricola normale non ricadente in ambito di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/04;*
- *appurato che sull’area insiste una ex casa colonica compresa nel Censimento degli edifici in zona agricola con carattere di bene culturale o di interesse testimoniale che esprime un vincolo di tutela comunale, scheda n. 75, categoria di intervento “ristrutturazione edilizia compreso la demolizione e ricostruzione fuori dalla fascia di rispetto stradale”;*
- *considerato che i lavori da eseguire possono essere assoggettati al titolo abilitativo SCIA ai sensi della L.R. 15/13 e che sono privi di rilevanza ai fini sismici;*
- *visto che l’autorizzazione per opere da eseguirsi in sede stradale o pertinenze non è di competenza del Comune di Longiano.*
- *ESPRIME parere favorevole in quanto l’intervento di potenziamento metanodotto risulta compatibile con lo strumento urbanistico vigente e le relative norme edilizie.*
- *Si fa presente che esiste una vertenza di risarcimento danni sollevata dalla proprietà degli immobili Soc. Gualdello srl, nei confronti del Comune di Longiano ed Hera s.p.a., sulle condotte già realizzate in passato, vicenda sulla quale l’Amministrazione si riserva un approfondimento per valutare insieme ad HERA s.p.a soluzioni alternative sul posizionamento delle reti impiantistiche.”;*

f) Consorzio di Bonifica della Romagna con nota prot. N. 6838/FO/913 del 12/03/2019 (assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/39953 del 12/03/2019) ha espresso quanto segue:

“Vista vs. comunicazione pervenuta allo scrivente Consorzio in data 27/02/2019 al prot. n. 5586;

Visto ns. provvedimento già rilasciato;

Vista la nota prot. 7747 del 05/03/2019 inviata da Inrete;

Per quanto di competenza si segnala che il progetto di posa della nuova condotta e di rimozione di quella esistente all’interno dell’alveo del Canale Gualdo, è stato autorizzato dallo scrivente Consorzio, risultando pertanto conforme al Regolamento di Polizia Idraulica ed alla corretta gestione dell’infrastruttura di bonifica. Eventuali modifiche alle opere progettate, se e per quanto ricadenti nella fascia di rispetto del canale, dovranno essere preventivamente autorizzate presentando idonea istanza di Variante.

Si segnala altresì che, a parere dello scrivente, non si ritiene assentibile la proposta formulata da Inrete, nella nota citata in premessa, circa la possibilità di non rimuovere la condotta dismessa dall'alveo del canale. Tale condotta infatti, anche se inertizzata, risulta di potenziale ostacolo all'attività di bonifica ed andrà quindi rimossa.

Si evidenzia peraltro che, trattandosi di una condotta posta in opera circa 10 anni or sono, non può evidentemente essere posizionata al di sotto delle fondazioni del fabbricato già esistente a quella data. Inoltre le prescrizioni impartite dal Consorzio in sede di rilascio dell'Autorizzazione prevedono, ultimati i lavori di rimozione, la realizzazione di una mantellata in massi, intervento che porterà pertanto ad un notevole miglioramento della stabilità della sponda del canale rispetto alla situazione attuale.”;

- che entro il giorno 07/03/2019, termine di 90 giorni dalla data di indizione della Conferenza di servizi stabilito dal comma 2 lettera c) dell'art 14- bis della L. 241/90 e s.m.i, non sono pervenute al S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae le determinazioni dei seguenti componenti della Conferenza di Servizi:
 - x ANAS SpA Compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna - Area Amministrativa Unità Service e Patrimonio – Ufficio Licenze e Concessioni in merito all'autorizzazione per il parallelismo di infrastruttura stradale SS.9 “Via Emilia”;
 - x Ministero dello Sviluppo Economico Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna in merito a nulla osta alla costruzione del ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 259/03 (previa verifica di non interferenza con linee di comunicazione effettuata da Telecom Italia SpA);
 - x Regione Emilia Romagna - Autorità di Bacino regionali romagnoli in merito al parere vulnerabilità idrogeologica delle aree interessate;
 - x Romagna Acque – Società delle Fonti in merito a nulla-osta per interferenza con infrastruttura di competenza (acquedotto);
 - x Snam Rete Gas S.p.A. in merito a nulla-osta per interferenza con infrastruttura di competenza (rete gas metano);
 - x Comando Marittimo Nord – Ufficio demanio e Infrastrutture in merito a nulla-osta servitù militari e nulla-osta in merito alla variante allo strumento urbanistico (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95);
 - x Provincia di Forlì-Cesena – Servizio Pianificazione Territoriale in merito a parere di compatibilità con il P.T.C.P. e parere inerente alla variante allo strumento urbanistico;
 - x AUSL della Romagna Sede di Cesena – Dipartimento di Sanità Pubblica in merito a parere inerente alla variante allo strumento urbanistico;
- che ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della L. 241/90 e s.m.i la mancata comunicazione entro il termine del 07/03/2019 delle determinazioni di competenza da parte degli altri Enti e soggetti coinvolti nella Conferenza di servizi equivale ad un assenso senza condizioni;

Preso atto che il Consorzio di Bonifica della Romagna con la nota prot. N. 3886/CE/1122 del 11/02/2019, trasmessa da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ad Arpae S.A.C. in data 13/03/2019 PG/2019/40899; ha concesso una proroga di anni 2 (due) al termine per l'esecuzione dei lavori di cui all'autorizzazione/concessione N. 209021 del 23/02/2016, *“fissando la nuova data per l'ultimazione delle opere nel giorno 23/02/2021, riservandosi di porre modifiche alle prestazioni in concessione in base alle eventuali mutazioni idrogeologiche”;*

Considerato che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni sopra riportati dalle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Dato atto che il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae ha inviato in data 14/03/2019 con PG/2019/41657 la

determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 comma 2 della L. 241/90 e s.m.i. indetta in forma semplificata e in modalità asincrona, che sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate, fatta salva la valutazione in merito alla proposta di variante urbanistica da parte del Comune di Longiano che si doveva esprimere con deliberazione del Consiglio Comunale (ai sensi delle competenze individuate dall'art 42 del D.Lgs. 267/00);

Evidenziato che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate in data 25/01/2019 da parte della Società Gualdello s.r.l. in qualità di proprietaria dei terreni interessati dall'opera in oggetto (assunte al PG/2019/14334 del 28/01/2019), si rimanda all' *"Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO"* della sopraccitata determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi PG/2019/41657 del 14/03/2019, allegato quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, e nel quale, tenendo conto delle controdeduzioni del proponente e sulla base delle valutazioni espresse dagli altri Enti della Conferenza di Servizi, vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi degli art. 11 co. 3 e art. 16 co. 6 della L. R. 37/2002 e s.m.i;

Evidenziato inoltre che nella sopraccitata determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi PG/2019/41657 del 14/03/2019 si è tenuto conto delle seguenti condizioni e prescrizioni espresse dalle Amministrazioni e Gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, precisando che nell'ambito della predisposizione del provvedimento conclusivo si sarebbe proceduto "ad uniformare i termini di riferimento temporale delle varie prescrizioni sulla base dei termini di carattere generale indicati al successivo punto 1), come di seguito riportato:

1) *prescrizioni di carattere generale:*

a) *I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori e pertanto dalla data del provvedimento di asservimento coattivo oppure, nel caso di accordo bonario, dalla data di stipula dell'atto notarile di asservimento;*

2) *prescrizioni inerenti il Nulla-osta archeologico del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (nota prot. n. 231 del 07/01/2019 class. 04.04.19 fasc. 98.1/141 FC Archeologia assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/3173 del 10/01/2019):*

a) *Si richiede l'assistenza in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo, incluse quelle legate alla dismissione delle condotte esistenti, al fine di verificare la presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali. L'assistenza in corso d'opera dovrà essere effettuata da una ditta archeologica specializzata con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.*

b) *Se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica e si potranno indicare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. In caso di presenza di stratigrafie o di resti strutturali la Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini potrà chiedere approfondimenti specifici, con ampliamenti anche al di fuori del sedime dello scavo realizzato per la posa delle condutture.*

c) *Si dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori.*

3) *prescrizione inerente la futura sistemazione della condotta gas IV specie:*

a) *INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. dovrà procedere, a seguito dell'eventuale futura demolizione e ricostruzione fuori dalla fascia di rispetto stradale del fabbricato esistente sito nella particella 9 Foglio 13 del Comune di Longiano, su richiesta del proprietario del terreno, a spostare la parte di nuova condotta gas di IV specie situata nell'area cortilizia del fabbricato esistente e posizionarla in asse con la restante parte di condotta parallela al canale consortile, senza oneri a carico del proprietario del terreno.*”;

Tenuto conto che con la Deliberazione n. 27 del 29/04/2019 il Consiglio Comunale di Longiano ha preso atto dell'esito positivo della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di Servizi di cui al PG/2019/41657 del 14/03/2019, ha dato atto che, ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/2001, l'autorizzazione avrà efficacia di variante urbanistica e comporterà la modificazione degli strumenti urbanistici vigenti e l'apposizione del vincolo espropriativo e ha deliberato di recepire, ad autorizzazione avvenuta, la suddetta variante negli strumenti urbanistici vigenti, mediante individuazione dell'impianto, delle opere di connessione, delle relative fasce di rispetto e del relativo vincolo espropriativo;

Precisato che il Comune di Longiano con la deliberazione di cui sopra ha indicato, per la variante dello strumento urbanistico, gli elaborati tecnici di cui all'Allegato B *“Stralcio PRG vigente”* e all'Allegato C *“Elenco vincoli espropriativi Piano Particellare”*, allegati quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la Marina Militare Italiana, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture - La Spezia con nota Prot. M_D MARNORD0011312 del 29/03/2019, assunta al PG/2019/51576 del 01/04/2109, ha espresso nulla-osta in merito alle servitù militari;

Tenuto conto che ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità per l'Emilia Romagna - Area Amministrativa Unità Service e Patrimonio – Ufficio Licenze e Concessioni ha stabilito che i lavori di cui alla *“Posa longitudinale gas lato sx. S.S.9 (via Emilia) dal km 17+060 al km 17+340 nel Comune di Longiano. Pratica N° BO06-9202”* debbano essere conclusi entro anni 2 (due) con la nota protocollo CDG-0187201-P del 02/04/2019, trasmessa da INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. ad Arpae S.A.C. in data 14/05/2019 PG/2019/75935;

Rilevato che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:

- a) S.C.I.A. ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 160/2010 di competenza del Comune di Longiano;
- b) Nulla osta in merito alle servitù militari di competenza dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, Piazza Novelli, 1 – Milano;
- c) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza della Marina Militare Italiana, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture - La Spezia;
- d) Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Militare Esercito “Emilia - Romagna” - Ufficio Personale , Logistico e de Servitù Militari – Bologna;
- e) Nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
- f) Nulla-osta per interferenze con infrastrutture esistenti di competenza di E-Distribuzione S.p.A. - Direzione territoriale Emilia – Marche (rete distribuzione energia elettrica), Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (acquedotto), SNAM RETE GAS SpA (rete trasporto e distribuzione gas metano);

Evidenziato che è fatto salvo quanto disciplinato dalle seguenti autorizzazioni, concessioni e nulla-osta già rilasciati prima della presentazione dell'istanza in oggetto:

- a) Autorizzazione prot. CBO-0017762 del 14/05/2015 rilasciata da ANAS Compartimento della Viabilità dell'Emilia Romagna avente ad oggetto *“SS9 (via Emilia) – Posa longitudinale sotterranea*

con condotta gas in fascia di rispetto stradale dal km 17+210 al km 17+371 lato sx, in Comune di Longiano” e dalle successive note prot. CBO-0020965 del 20/07/2016, prot. CDG-0352995-P del 06/07/2017, prot. CDG-0180524-P del 05/04/2018 e prot. CDG-0187201-P del 02/04/2019 di proroga di anni 2 da tale data per l’ultimazione dei lavori;

- b) Concessione/autorizzazione n° 209021 del 23/02/2016 (prot. n° 5059/CE/1316 del 25/02/2016 rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna e dalla successiva “Approvazione in linea tecnica per variante sostanziale” (prot. n° 13995/CE/4094 del 19/05/2016) - prorogata nella scadenza per la fine lavori fino a 23/02/2021 con atto Prot. N. 3886/CE/1122 del 11/02/2019;
- c) Nulla osta rilasciato ai sensi dell’art. 95 D.Lgs. 259/03 dal Ministero dello Sviluppo Economico - Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell’Emilia-Romagna con protocollo mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.019812 del 12/07/2016.

Valutato che in base a quanto sopra riportato:

- sussistono i requisiti per cui il presente provvedimento autorizzatorio comporti variante allo strumento urbanistico comunale, con apposizione del vincolo espropriativo e l’indicazione del tracciato e delle relative fasce di rispetto, in quanto l’impianto in oggetto non risulta essere previsto dagli strumenti urbanistici;
- sussistono, inoltre, i presupposti per la dichiarazione di pubblica utilità dei lavori;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011, mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell’art. 88, comma 1 del medesimo Decreto per la Società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA, inoltrata tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) in data 04/04/2019, acquisita al prot. n. PR_BOUTG_Ingresso_0035266_20190404, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall’art. 88, comma 4 e 4-bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- “4. *Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all’articolo 87, comma 1.*”;
- “4-bis. *Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell’autocertificazione di cui all’articolo 89 [...]*”;

Acquisite in data 13/05/2019, PG/2019/75099 e in data 14/05/2019 PG/2019/75974, le autocertificazioni di cui all’art. 89 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., attestanti l’insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della Società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SpA sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia, ai sensi dell’art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., fatta salva la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l’esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 27/11/2018 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019 e disposizioni transitorie relative alle Sezioni Provinciali di Ferrara, Forlì-Cesena e Rimini*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n.118/2017 con la quale si è disposto che i Responsabili delle Strutture Autorizzazioni e Concessioni procedano - nelle more della ridefinizione organizzativa dell’Agenzia - alla proroga degli incarichi di Posizione Organizzativa elencati nell’allegato b) alla medesima deliberazione sino al 31/12/2018;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 112/2018 con cui è stata disposta la proroga - per le ragioni in essa esplicitate e a cui si fa rinvio - fino al 30/06/2019 degli incarichi di Posizione Organizzativa di Arpae Emilia-Romagna;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dal responsabile del procedimento, Dr. Silvestroni Cristian e dal Responsabile della P.O. Rifiuti-Aria Dott. Elmo Ricci, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta del responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. **di autorizzare** INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. alla realizzazione di lavori di bonifica e potenziamento delle rete gas IV specie (5 bar), tramite riposizionamento tubazione provvisoria IV specie parallela alla S.S. n. 9 "Emilia" dal km. 17+210 al km. 17+371, in Comune di Longiano (FC), località Ospedaletto, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, dando atto che il presente provvedimento approva il progetto definitivo, formato dagli elaborati elencati al successivo punto 2., ed esplica gli effetti di cui all'art. 52 quater del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i. e all'art. 15 della L.R. 37/2002 e smi;
2. **di dare atto** che gli impianti dovranno essere costruiti ed eserciti secondo le modalità tecniche previste negli elaborati di progetto acquisiti in atti e di seguito elencati:
 - a) n° elaborato 0001 "Elaborati_grafici" (revisione n. 0);
 - b) n° elaborato 0002 "Relazione tecnica descrittiva-paesaggistica" (revisione n. 0);
 - c) n° elaborato 0003 "Piano_Particolare" (revisione n. 0);
 - d) n° elaborato 0004 "Variante_Urbanistica" (revisione n. 0);
 - e) MUR A.1/d.1 – Asseverazione in materia sismica da allegare al titolo edilizio (aggiornamento marzo 2018);
 - f) Asseverazione del progettista abilitato di rispondenza alle normative tecniche di settore (08/11/2018);
3. **di dare atto** che il rilascio del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 52 quater comma 3 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., **costituisce variazione agli strumenti urbanistici vigenti del Comune di Longiano**, come indicato nell'Allegato B "*Stralcio P.R.G vigente*" della Deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 27 del 29/04/2019, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato B del presente provvedimento, **comportando l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (asservimento e/o occupazione temporanea)** della durata di cinque anni dalla data di efficacia del presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. e degli artt. 8 e 13 della L.R. 37/2002 e s.m.i., sulle aree interessate dalla realizzazione ed esercizio del metanodotto come indicato nell'Allegato C "*Elenco Vincoli espropriativi Piano Particolare*" della Deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 27 del 29/04/2019, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato C del presente provvedimento;
4. **di dichiarare** la pubblica utilità dell'opera in oggetto, ai sensi dell'art. 52 quater del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 15 della L.R. 37/2002 e smi e dell'art. 30 comma 1 del D.Lgs. 124/2000;
5. **di dare atto** che per quanto riguarda l'esame delle osservazioni presentate ad Arpae S.A.C di Forlì-Cesena (assunte al PG/2019/14334 del 28/01/2019) da parte della Società Gualdello s.r.l., in qualità di proprietaria dei terreni interessati dall'opera, si rimanda all' "*Allegato A alla Determinazione di*

conclusione positiva della Conferenza di servizi – ESAME DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE E DECISIONI IN MERITO” della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi di cui al PG/2019/41657 del 14/03/2019, che risulta parte integrante e sostanziale quale Allegato A del presente provvedimento, e nel quale vengono assunte le decisioni definitive in merito alle osservazioni presentate ai sensi degli art. 11 co. 3 e art. 16 co. 6 della L. R. 37/2002 e s.m.i.;

6. **di precisare** che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 52-quater comma 3 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni, concessioni, approvazioni, pareri e nulla-osta necessari alla realizzazione e all'esercizio dell'opera in oggetto:
- S.C.I.A. ai sensi della L.R. 15/2013 e del D.P.R. 160/2010 di competenza del Comune di Longiano;
 - Nulla osta in merito alle servitù militari di competenza dell'Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea, Reparto Territorio e Patrimonio, Piazza Novelli, 1 – Milano;
 - Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza della Marina Militare Italiana, Comando Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture - La Spezia;
 - Nulla-osta in merito alle servitù militari di competenza del Comando Militare Esercito “Emilia - Romagna” - Ufficio Personale , Logistico e de Servitù Militari - Bologna;
 - Nulla-osta archeologico di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini;
 - Nulla-osta per interferenze con infrastrutture esistenti di competenza di E-Distribuzione S.p.A. - Direzione territoriale Emilia – Marche (rete distribuzione energia elettrica), Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A. (acquedotto), SNAM RETE GAS SpA (rete gas metano);
7. **di precisare** che il collegamento individuato nel progetto, all'altezza del km 17+369 della SS.9, tra condotta per l'acqua potabile esistente in ACC DN 150, che attraversa la SS.9, e la condotta per l'acqua potabile esistente in PE DE 160, che è posizionata parallelamente alla stessa SS.9, non è ricompreso nella presente autorizzazione ai sensi dell'art. 52-quater del DPR 327/01 e s.m.i., dal momento che non è relativo ad una infrastruttura lineare energetica, come riportato al punto 1) del paragrafo *“Decisioni in merito alle osservazioni”* dell' *“Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – Esame delle Osservazioni pervenute”* della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi di cui al PG/2019/41657 del 14/03/2019, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento;
8. **di dare atto** che il collegamento individuato nel progetto, all'altezza del km 17+370 della SS.9, tra la condotta gas di VI specie esistente in ACC DN 150, che attraversa la SS.9, e la condotta gas di VI specie esistente in ACC DN 150, che è posizionata parallelamente alla stessa SS.9, non è ricompreso nella presente autorizzazione, dal momento che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. con le controdeduzioni della nota del 05/03/2019 (assunta al PG/2019/36191) ha rinunciato alla sua realizzazione, come riportato al punto 1) del paragrafo *“Decisioni in merito alle osservazioni”* dell' *“Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – Esame delle Osservazioni pervenute”* della determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi di cui al PG/2019/41657 del 14/03/2019, che costituisce l'Allegato A al presente provvedimento;
9. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto delle prescrizioni di carattere generale sotto elencate:
- a) I lavori dovranno avere inizio entro un anno e concludersi entro tre anni dalla data di acquisizione della disponibilità delle aree interessate dai lavori e pertanto dalla data del provvedimento di asservimento coattivo oppure, nel caso di accordo bonario, dalla data di stipula dell'atto notarile di asservimento.

- b) La data di inizio lavori dovrà essere preventivamente comunicata a Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Longiano Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente.
- c) Devono essere osservate le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001 n. 380, alla Legge Regionale 21/10/2004, n. 23 e alla Legge Regionale 30/07/2013, n. 15, nonché di tutte le norme degli strumenti urbanistici e dei Regolamenti Comunali vigenti in materia (edilizia, igiene, occupazione suolo pubblico, ecc.).
- d) Devono essere osservate le norme tecniche di buona costruzione.
- e) Devono essere presentate tempestivamente le eventuali varianti al progetto che si ravvisassero necessarie durante l'esecuzione dei lavori per la prescritta preventiva approvazione.
- f) Devono essere soddisfatte, prima dell'inizio e durante il corso dei lavori, le richieste di visite di ispezione prescritte, da effettuarsi dai tecnici comunali, a norma del vigente Regolamento Edilizio.
- g) L'opera dovrà essere realizzata e collaudata in conformità alle normative di sicurezza vigenti con particolare riferimento alla *“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8”* di cui al D.M- 16/04/2008.
- h) Dovranno essere comunicati tempestivamente a Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena e al Comune di Longiano, Servizio Urbanistica, Edilizia Privata e Ambiente:
 1. la conclusione dei lavori;
 2. l'esito del collaudo;
 3. la messa in esercizio dell'impianto.

10. **di precisare** che l'autorizzazione è vincolata al rispetto della seguente prescrizione particolare inerente la futura sistemazione di parte della nuova condotta gas di IV specie:

- a) INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. dovrà procedere, a seguito dell'eventuale futura demolizione e ricostruzione fuori dalla fascia di rispetto stradale del fabbricato esistente sito nella particella 9 Foglio 13 del Comune di Longiano, su richiesta del proprietario del terreno, a spostare la parte di nuova condotta gas di IV specie situata nell'area cortilizia del fabbricato esistente e posizionarla in asse con la restante parte di condotta parallela al canale consortile, senza oneri a carico del proprietario del terreno.

11. **di precisare** che INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni contenute nel Nulla-osta archeologico del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini (nota prot. n. 231 del 07/01/2019 class. 04.04.19 fasc. 98.1/141 FC Archeologia assunta al protocollo di Arpae con PG/2019/3173 del 10/01/2019) di seguito riportate:

- a) Si richiede l'assistenza in corso d'opera di tutte le operazioni di scavo, incluse quelle legate alla dismissione delle condotte esistenti, al fine di verificare la presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali. L'assistenza in corso d'opera dovrà essere effettuata da una ditta archeologica specializzata con oneri a carico della committenza e sotto la direzione scientifica della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
- b) Se nel corso di tale controllo si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, prima di realizzare le opere in progetto si dovrà procedere con uno scavo archeologico di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica e si potranno indicare ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali. In caso di presenza di stratigrafie o di resti strutturali la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini potrà chiedere approfondimenti specifici, con ampliamenti anche al di fuori del sedime dello scavo realizzato per la posa delle condutture.

- c) Si dovrà dare comunicazione alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini con congruo anticipo (almeno dieci giorni prima) del nominativo della ditta archeologica incaricata e della data prevista per l'inizio dei lavori;
12. **di precisare** che l'autorizzazione si intende accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di infrastrutture lineari energetiche per cui la Società INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potrebbero essere causati dalla costruzione e dall'esercizio del metanodotto in questione sollevando Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena da ogni pretesa molestia da chi si ritenesse danneggiata;
13. **di fare** salvo quanto disciplinato dalla Concessione/autorizzazione n° 209021 del 23/02/2016 (Prot. N. 5059/CE/1316 del 25/02/2016) rilasciata dal Consorzio di Bonifica della Romagna e dalla successiva "Approvazione in linea tecnica per variante non sostanziale" (Prot. N. 13995/CE/4094 del 19/05/2016) – prorogata nella scadenza per la fine lavori fino al 23/02/2021 con atto Prot. N. 3886/CE/1122 del 11/02/2019;
14. **di fare** salvo quanto disciplinato dalla Autorizzazione prot. CBO-0017762 del 14/05/2015 rilasciata da ANAS Compartimento della Viabilità dell'Emilia Romagna avente ad oggetto "*SS9 (via Emilia) – Posa longitudinale sotterranea con condotta gas in fascia di rispetto stradale dal km 17+210 al km 17+371 lato sx, in Comune di Longiano*" e dalle successive note prot. CBO-0020965 del 20/07/2016, prot. CDG-0352995-P del 06/07/2017, prot. CDG-0180524-P del 05/04/2018 e prot. CDG-0187201-P del 02/04/2019 di proroga di anni 2 da tale data per l'ultimazione dei lavori;
15. **di fare** salvo quanto disciplinato dal Nulla osta rilasciato ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 259/03 dal Ministero dello Sviluppo Economico-Comunicazioni, Ispettorato Territoriale dell'Emilia-Romagna con protocollo mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.019812. del 12-07-2016;
16. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90. conflitto interesse;
17. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, resa dal Responsabile del Procedimento Dott. Cristian Silvestroni e dal Responsabile della P.O. Rifiuti – Aria Elmo Ricci, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge 241/90 conflitto interesse;
18. **di fare** salvi i diritti di terzi;
19. **di fare** salva la possibilità la possibilità di Arpae di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;
20. **di trasmettere** il presente provvedimento alla Società proponente, all'Ufficio Espropri della Provincia di Forlì-Cesena per il deposito, ai sensi degli artt. 6 co. 1-bis e 18 della L.R. 37/2002 e s.m.i., al Comune di Longiano per il seguito di competenza e a tutti i soggetti convocati nella Conferenza di servizi;
21. **di pubblicare** l'avviso di avvenuto rilascio del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Avverso il seguente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro il termine di 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione o notificazione del presente provvedimento.

Allegati:

Allegato A: “Allegato A alla Determinazione di conclusione positiva della Conferenza di servizi – Esame delle Osservazioni pervenute” di cui alla determinazione di Arpae S.A.C. di Forlì-Cesena PG/2019/41657 del 14/03/2019;

Allegato B: Allegato B “Stralcio P.R.G. vigente” alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 27 del 29/04/2019;

Allegato C: Allegato C “Elenco Vincoli espropriativi Piano Particellare” alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Longiano n. 27 del 29/04/2019.

***La Dirigente Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena***

**Dr. Carla Nizzoli*

**Firmata digitalmente secondo le norme vigenti*

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.